



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 58 del 16-09-2019

Oggetto: NULLA OSTA ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE SITO IN ZONA P.I.P. 4 DI CHIESANUOVA (LOTTO N. 40) VIA PERUGIA, FOGLIO 25 MAPPALE 526.

Il giorno **sedici settembre duemiladiciannove**, alle ore **15:20**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MASSEI DONATO	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Vicesegretario Comunale **Dott.ssa LILIANA PALMIERI**.

Il **Vicesindaco, Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Urbanistica e Territorio - SUE”, Pier-Giuseppe Vissani, Pianificatore territoriale:

PREMESSO che:

- è pervenuta domanda da Ubi Leasing S.p.A. con sede in via Cefalonia, 74 - 25124 Brescia, in data 24/06/2019, assunta al protocollo al n. 2019/12042, per autorizzazione alla vendita immobile in zona P.I.P. 4 di Chiesanuova (lotto 40) in questo comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 25 mappale n. 526 ubicato in via Perugia, costituito da un lotto di terreno edificabile di mq. 1.485;
- il lotto in premessa è stato assegnato in proprietà alla ditta Balloriani Enrico in forza della convenzione Rep. n. 70.927 del 18/12/2003 a rogito notaio Alessandrini Calisti;
- in forza della convenzione citata, con cui l'Amministrazione ha autorizzato la cessione del diritto di proprietà a favore di società di leasing con l'obbligo di successiva locazione finanziaria, la ditta ha ceduto alla Società Unipersonale Medioleasing S.p.A. il lotto n. 40 con atto Rep. n. 70.641 in data 26/09/2005 a rogito notaio Conti, per la costruzione dell'immobile;

PREMESSO, inoltre, che:

- successivamente, a seguito di fusione di società per incorporazione, con atto pubblico Rep. n. 52.669 in data 26/07/2016 a rogito dott. Nicola Atlante, notaio in Roma, diveniva proprietaria dell'immobile la ditta Nuova Banca Delle Marche S.p.A. con sede in Roma, la quale, a seguito di cessione rapporti giuridici in blocco ex articolo 58 del T.U.B., con atto pubblico Rep. 2.825 in data 29/04/2017 a rogito dott. Ludovico Maria Capuano, notaio in Napoli, cedeva l'immobile al Credito Fondiario S.p.A. con sede in Roma;
- la ditta richiedente l'autorizzazione alla vendita, Ubi Leasing S.p.A. con sede in Brescia, diveniva proprietaria dell'immobile per conferimento in società del Credito Fondiario S.p.A. a seguito di atto pubblico Rep. 104.346 in data 28/08/2017 a rogito del dott. Giovanni Battista Calini, notaio in Brescia;
- il nulla osta richiesto è riferito alla cessione dell'immobile in oggetto alla società Credito Fondiario S.p.A. con sede in Roma, via Piemonte, 38, con un valore di cessione pari ad € 27.911,00;

Per quanto sopra;

CONSIDERATO che spetta al Comune *esercitare il diritto di opzione* richiamato nella convenzione Rep. n. 70.927 del 18.12.2003 a rogito notaio Alessandrini Calisti, si sottopone alle determinazioni dell'Amministrazione comunale.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott. Pier-Giuseppe Vissani
Pianificatore territoriale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Urbanistica e Territorio – Sportello Unico Edilizia”, Arch. Pier-Giuseppe Vissani;

VISTA la convenzione per la cessione in proprietà di area compresa nel P.I.P. con convenzione Rep. n. 70.927 del 18/12/2003 a rogito notaio Alessandrini Calisti, con la quale il Comune di Treia ha autorizzato la vendita del terreno in oggetto a società di leasing;

RITENUTO, per mancanza d’interesse, di NON ESERCITARE, indipendentemente dal prezzo di cessione, il diritto di opzione richiamato nella convenzione Rep. n. 70.927 del 18/12/2003 a rogito notaio Alessandrini Calisti, nella quale era stata autorizzata a stipulare contratto di leasing;

VISTO l’articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore “Urbanistica e Territorio - SUE” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

CON VOTI favorevoli unanimi resi dai presenti nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di APPROVARE integralmente il documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Urbanistica e Territorio - SUE” in ordine all’argomento, così come risulta formulato nella relazione riportata in premessa, considerandolo parte integrante di questo dispositivo;
2. di NON ESERCITARE, per mancanza d’interesse, indipendentemente dal prezzo di cessione, il diritto di opzione richiamato nella convenzione Rep. n. 70.927 del 18/12/2003 a rogito notaio Alessandrini Calisti, nella quale era stata autorizzata a stipulare contratto di leasing;
3. di CONCEDERE NULLA OSTA alla cessione dell’immobile censito al catasto fabbricati al Foglio 25 particella n. 526, terreno edificabile ricadente in zona P.I.P. di Chiesanuova sul lotto 40, assegnato alla ditta Balloriani Enrico, e successivamente pervenuto alla società Ubi Leasing S.p.A., alla società Credito Fondiario S.p.A. con sede in Roma, via Piemonte, 38;
4. di PRESCRIVERE, preso atto che la cessione al fondo è propedeutica alla ricerca di un potenziale cliente che abbia le caratteristiche compatibili con l’utilizzo concesso, che venga richiesta una nuova autorizzazione qualora sia effettuata la vendita ad altra ditta.

Inoltre la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Vicesegretario Comunale
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 17-09-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. PIER-GIUSEPPE VISSANI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 18-09-2019 al 03-10-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 17186 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 18-09-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Vicesegretario Comunale
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Vicesegretario Comunale
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---